

STATUTO

Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, *Associazione Carlo Giannini*, con sede presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Pavia.

La sua durata è indeterminata.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione ha come propri scopi istituzionali la promozione e lo sviluppo dello studio e dell'applicazione dell'econometria, con l'intenzione di ricordare e onorare la memoria di Carlo Giannini, già professore di econometria presso l'Università degli Studi di Pavia.

A titolo esemplificativo, gli scopi istituzionali dell'Associazione potranno venire perseguiti mediante:

- l'organizzazione di seminari, convegni e congressi che abbiano come oggetto la presentazione di prodotti della ricerca econometrica;
- l'attività di istruzione mediante l'organizzazione di corsi.
- la creazione, la edizione e la distribuzione di materiali didattici a stampa e/o in formato elettronico, di tema econometrico;
- l'istituzione e il finanziamento di assegni di ricerca e di premi per studi econometrici.

Art. 3 – I soci

Può diventare Socio dell'Associazione chiunque condivida e accetti i principi ispiratori dell'Associazione e la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Contestualmente alla domanda, l'aspirante Socio deve versare la quota associativa per l'anno sociale in corso, come stabilita dal Consiglio Direttivo. In mancanza di determinazione della quota da parte del Consiglio direttivo l'importo sarà identico a quello dell'anno precedente.

Art. 4 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

Art. 5 - Assemblea dei Soci

[1] All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Soci. L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria. L'Assemblea ha un potere sovrano sulla vita e l'attività dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

[2] Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci maggiorenni, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi, che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in corso nel momento in cui si tiene l'Assemblea.

[3] I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.

Art. 6 - Assemblea Ordinaria

[1] L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro due mesi dalla chiusura di ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'Ordine del Giorno. L'Avviso di Convocazione deve essere pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea nel Sito Internet dell'Associazione.

L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica.

[2] L'Assemblea ordinaria:

- esamina e delibera la Relazione del Consiglio Direttivo;
- esamina e delibera il Rendiconto economico e finanziario;
- esamina e delibera il Bilancio preventivo;
- esamina e delibera il Regolamento;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- esamina e delibera gli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

[3] L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure in caso di sua mancanza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo avente la maggiore età anagrafica.

La funzione di Segretario viene svolta da un Socio nominato dal Presidente. Ove necessario, il Presidente nomina due Scrutatori.

Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e il diritto di voto da parte dei Soci, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

[4] Per quanto non espressamente previsto da questo articolo dello Statuto valgono le regole dettate dall'art. 20 del Codice civile (Convocazione dell'assemblea delle associazioni) e dell'art. 21 del Codice civile (Deliberazioni dell'assemblea).

Art. 7 - Assemblea Straordinaria

[1] L'Assemblea straordinaria viene convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci, indicandone l'Ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

[2] L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del Fondo comune

residuo a seguito della liquidazione. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Art. 8 - Pubblicità degli atti

[1] Gli Avvisi di convocazione delle Assemblee dei Soci vengono pubblicati nel Sito Internet dell'Associazione.

[2] Tutti gli atti e i registri relativi all'attività dell'Associazione possono venire consultati da parte dei Soci presso la sede dell'Associazione.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

[1] Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per cinque anni sociali e sono rieleggibili.

[2] L'incarico di membro del Consiglio Direttivo viene svolto a titolo gratuito. A singoli membri del Consiglio Direttivo lo stesso organo può assegnare incarichi operativi specifici.

[3] Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; determina l'ammontare della quota associativa annuale a carico dei Soci. Il Consiglio Direttivo persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare le delibere prese dall'Assemblea dei Soci.

[4] Il Consiglio Direttivo provvede per ciascun anno sociale:

- a redigere il Rendiconto economico e finanziario;
- a redigere la Relazione del Consiglio Direttivo;
- a redigere il Bilancio Preventivo.

Detti documenti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

[5] Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, mediante convocazione personale e/o telematica, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di convocazione nei termini predetti saranno considerate regolari le riunioni del Consiglio Direttivo alle quali partecipino tutti i componenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo si procede alla redazione del relativo verbale, a cura di un membro incaricato dal Presidente. Il Consiglio Direttivo, che si può riunire validamente con modalità telematica, delibera con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio.

[6] Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o i più membri del Consiglio Direttivo, gli altri membri superstiti provvedono a sostituirli. I membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei membri

mancanti. I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 10 - Presidente

[1] Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

[2] Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al membro del Consiglio Direttivo di maggiore età anagrafica.

Art. 11 - Mezzi finanziari e risorse economiche

[1] I mezzi finanziari e le risorse economiche dell'Associazione possono derivare:

- 1) dal versamento delle quote associative ordinarie o straordinarie da parte dei Soci;
- 2) da contributi pubblici e privati;
- 3) da donazioni e eredità;
- 4) da prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci;
- 5) da proventi derivanti da iniziative promozionali.
- 6) dal corrispettivo della cessione dei beni e della prestazione di servizi a favore dei soci e dei terzi.

Art. 12 – La rendicontazione dell'attività

[1] La rendicontazione dell'attività dell'Associazione deve essere eseguita dal Consiglio Direttivo mediante la presentazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci dei seguenti documenti:

- Relazione del Consiglio Direttivo, con l'illustrazione dell'attività svolta dall'Associazione nell'anno sociale trascorso;
- Rendiconto economico e finanziario, relativo agli aspetti economici e patrimoniali dell'attività svolta;
- Bilancio Preventivo, relativo alle entrate e uscite previste per l'anno sociale seguente.

[2] I documenti citati nei punti precedenti si intendono approvati dall'Assemblea dei Soci quando essi ottengono l'approvazione da parte della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 13 - Fondo comune

[1] Le entrate indicate all'Art. 11, nonché i beni mobili ed immobili con essi eventualmente acquistati, costituiscono il Fondo comune dell'Associazione, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa. I singoli Soci non possono chiedere la divisione del Fondo comune né pretenderne quota in caso di recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo.

Art. 14 – Utilizzo del patrimonio

[1] Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, indicati nell'Art. 2.

Art. 15 – Intangibilità del patrimonio

[1] In caso di recesso, esclusione o morte, i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell'Associazione.

Art. 16 - Divieti

[1] Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto a chiunque di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 17 - Regolamento

[1] Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione. Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche, verrà sottoposto per la sua approvazione all'Assemblea dei Soci.

Art. 18 - Anno sociale

[1] L'Anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19 - Scioglimento

[1] Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

Art. 20 – Devoluzione del patrimonio

[1] In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.